



**COMUNE DI SPILINGA**

**REGOLAMENTO DEL MERCATO  
SETTIMANALE**

Approvato con Delibera Consiliare n. 24 del 02.09.2005

---

## INDICE

- ART. 1 PRINCIPI GENERALI
- ART. 2 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI
- ART. 3 LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE
- ART. 4 ORARIO DEL MERCATO
- ART. 5 SISTEMAZIONE DELL'ATTREZZATURA DI VENDITA
- ART. 6 MODALITA' DI VENDITA
- ART. 7 CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI
- ART. 8 IGIENE DEGLI SPAZI DI VENDITA E DEL SUOLO PUBBLICO DURANTE E  
DOPO LE OPERAZIONI DI VENDITA
- ART. 9 CONTROLLO IGIENICO SANITARIO
- ART. 10 TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO
- ART. 11 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONI COMMERCIALE
- ART. 12 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE
- ART. 13 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 14 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
- ART. 15 MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O  
SPOSTAMENTI
- ART. 16 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E CANONE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE  
DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 17 REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART.18 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO
- ART.19 - REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE
- ART. 20- SUBINGRESSO
- ART. 21 – SANZIONI
- ART. 22 - NORMA FINALE

---

ART. 1

(PRINCIPI GENERALI)

L'amministrazione comunale favorisce l'esercizio delle attività commerciali su area pubblica, purché l'iniziativa commerciale sia svolta con correttezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e nell'interesse dei consumatori. La finalità del presente regolamento è quella di fissare le norme che disciplinano l'utilizzo delle aree da parte degli esercenti al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori, le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori e comunque per raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati :

- a) offrire agli esercenti il commercio e ai produttori agricoli che utilizzano le aree per la vendita, regole comportamentali certe ed univoche ;
- b) garantire la qualità dei prodotti commercializzati anche attraverso la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia ;
- c) favorire la rapida pulizia delle aree occupate ;

Per area pubblica si intende le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

ART. 2

(NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI)

A ciascuno degli esercenti il commercio è fatto obbligo :

1. di rispettare rigorosamente gli spazi assegnati, evitando occupazioni non consentite ovvero mezzi di commercio, pubblicità o esposizione dei prodotti che possono costituire intralcio al passaggio delle persone, impedimento alle vie d'esodo in caso d'emergenza o fonte di pericolo e lasciando comunque liberi gli spazi di libero passaggio, i marciapiedi e ogni altra pertinenza necessaria per il libero transito;
2. di indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
3. esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
4. non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;

5. non accendere fuochi all'interno del mercato;
6. non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
7. non turbare l'ordine del mercato;
8. di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
9. di non porre in essere comportamenti che siano di ostacolo all'altrui libertà imprenditoriale, favorendo la libera contrattazione in un regime di concorrenza ordinata e civile ;
10. di collaborare con le autorità preposte alla vigilanza

#### ART. 3

##### LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. Nel territorio del Comune di Spilimbergo il mercato settimanale per la vendita prevalente di prodotti inerenti l'abbigliamento e generi vari si svolge il martedì in Via della Resistenza, con orario di vendita dalle ore 7 alle ore 14.
2. Dalla data del 27/09/2005 la sede del mercato verrà trasferita in Via Garibaldi, a tal fine verrà predisposta dall'ufficio tecnico comunale un'apposita planimetria attraverso la quale verranno collocati e dimensionati i posteggi del mercato.
2. La sede del mercato settimanale potrà essere variata in qualsiasi momento se ne presenti l'esigenza tale variazione, potrà essere effettuata attraverso delibera della giunta comunale.
3. Nel caso che il giorno del mercato settimanale ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente, se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo.

#### ART. 4

##### ORARIO DEL MERCATO

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco, l'orario di vendita ha inizio alle ore 7.00 e termina alle ore 14.
2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
3. Gli esercenti devono presentarsi entro l'orario fissato per il concentramento e l'avvio delle operazioni.

---

4. L'orario di vendita è in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle categorie merceologiche trattate

4. Il ritardo nella presentazione alle operazioni di avvio del mercato, allorché comporti difficoltà nella sistemazione dell'esercente ritardatario, determina la sua esclusione dal mercato per la giornata cui si riferisce. Il provvedimento è adottato in forma anche verbale dagli agenti della Polizia Municipale preposti alla vigilanza che successivamente stenderanno regolare rapporto che rimarrà agli atti del comando

5. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità: nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

6. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

#### ART. 5

##### SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
2. Le tende di protezione dei banchi e/o quant'altro, usato per tale fine non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.
3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura che deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo non dovrà in alcun modo creare disagi ad altri operatori; comunque non dovrà costituire intralcio alla viabilità, ostruire ingressi di abitazioni, negozi, o passi carrabili: in ogni caso dovrà essere assicurato il passaggio ad automezzi di pubblico soccorso e pronto intervento.
5. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.
6. Gli operatori assegnatari devono contenersi nell'area indicata e sistemarsi nei modi prescritti. Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite

#### ART. 6

##### MODALITÀ DI VENDITA

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
  - occupare solamente l'area data in concessione;

- 
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
  - asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
  - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
  - non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
  - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
  - osservare e far osservare ai collaboratori le prescrizioni dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000, in G. U. 8 marzo 2000, n. 56, in materia di somministrazione e vendita di prodotti alimentari;
  - non introdurre cani o altri animali nel mercato;
  - tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

#### ART. 7

##### CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato, su strade pubbliche, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

#### ART. 8

##### IGIENE DEGLI SPAZI DI VENDITA E DEL SUOLO PUBBLICO DURANTE E DOPO LE OPERAZIONI DI VENDITA

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto dai regolamenti di polizia urbana e di nettezza urbana, ciascun esercente o produttore, concessionario di posteggio è tenuto a curare l'igiene degli stalli.
2. Al termine delle operazioni di vendita, è fatto obbligo all'esercente, produttore concessionario, di rimuovere tutti i rifiuti solidi, raccogliendoli - con privilegio per le operazioni di raccolta differenziata - e deponendoli negli appositi contenitori.
3. E' fatto tassativo divieto di abbandonare rifiuti ingombranti, speciali o imballaggi di qualsiasi tipo.

- 
4. Chiunque viola le norme del presente articolo, fermo restando le sanzioni previste dalla legge in materia di rifiuti, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 121,00 ad € 300,00.
  5. Nel caso in cui le violazioni accertate nell'anno solare siano più di due, è facoltà dell'amministrazione di disporre la sospensione cautelativa della concessione, fino a mesi tre. Nei casi di particolare gravità, ovvero in ipotesi di recidiva reiterata, l'Amministrazione può pronunciare la revoca del titolo concessorio.

#### ART.9

##### CONTROLLO IGIENICO SANITARIO

- 1) La vendita dei generi alimentari è soggetta al controllo delle autorità sanitarie. Gli esercenti tale commercio i loro collaboratori e dipendenti, debbono essere muniti di libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalle competenti autorità.
- 2) Gli strumenti destinati alla pesatura dovranno essere regolarmente bollati, puliti e collocati frontalmente agli acquirenti in modo che questi possano controllare il peso delle derrate alimentari.
- 3) Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci.

#### ART.10

##### TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO

1. Presso lo sportello per il commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
3. Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso l'Ufficio di Polizia municipale.

#### ART. 11

##### PRESCRIZIONI IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONI COMMERCIALE

1. Al fine di semplificare le operazioni di identificazione e di rilevazione delle

---

presenze, nonché per garantire la trasparenza e l'immediata riconoscibilità dell'esercente, è fatto obbligo a ciascun autorizzato ad esibire, in posizione ben visibile e in permanenza, l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio.

2. Il personale di vendita preposto alla manipolazione o che comunque venga a contatto con alimenti e bevande destinate all'alimentazione umana, oltre ad indossare l'abbigliamento da lavoro prescritto dalla legge, dovrà tenere obbligatoriamente in vista uno speciale tesserino pendente con aggancio fornito dall'Amministrazione comunale dietro versamento dei costi di produzione munito di tessera e dei dati identificativi della persona autorizzata. Il tesserino, costituisce mezzo di attestazione del possesso dei requisiti sanitari e deve essere ritirato per il venir meno degli stessi. E' pertanto fatto obbligo all'esercente o al titolare del libretto sanitario di provvedere alla vidimazione annuale presso il Comando di Polizia municipale entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. E' fatto obbligo all'esercente di versare all'amministrazione i tesserini delle persone che non siano più alle sue dipendenze.
4. Chiunque viola le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 121,00 ad € 300,00.
5. Chiunque, provvisto delle autorizzazioni sanitarie alla manipolazione di alimenti e bevande omette di richiedere il prescritto tesserino, ovvero pur avendolo richiesto, omette di esporlo, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 150,00 a € 350,00.
6. Alla stessa sanzione soggiace l'imprenditore o il legale rappresentante della ditta che ammette alla manipolazione e alla vendita di alimenti e bevande, dipendenti o altre persone sprovviste del tesserino o che non lo esibiscano nelle forme previste.
7. Chiunque violi l'obbligo di vidimazione annuale o non versi il tesserino non più in uso è soggetto alla sanzione amministrativa da € 60,00 a € 240,00.
8. La violazione reiterata per più di tre volte dell'obbligo di esibizione del tesserino sanitario, qualora non supportata da valida motivazione, ovvero in caso di gravi violazioni in materia di igiene e profilassi, può comportare la revoca della concessione.

---

ART. 12

**REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE**

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

ART. 13

**ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. Le concessioni dei posteggi presso il mercato settimanale agli operatori commerciali sono rilasciate, in base alle disposizioni di cui agli artt. 6 e ss. del “Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”.

2. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota con avviso pubblico da esporsi all’Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

3. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell’ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

ART. 14

**ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI**

1. I concessionari dei posteggi non presenti entro un’ora dall’inizio delle vendite non potranno più accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. L’assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, di cui al precedente comma 1, o in attesa di assegnazione è effettuata dal personale addetto alla vigilanza di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l’operatore si è presentato entro l’orario d’inizio previsto;

---

- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3. All'esito della ricognizione, vengono ammessi al commercio i commercianti che comunque hanno i requisiti per ottenere l'autorizzazione e che versino il corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico

4. Gli assegnatari provvisori sono soggetti a tutti gli obblighi che incombono in forza dei regolamenti vigenti agli esercenti titolari di concessione.

5. Non possono in ogni caso concorrere, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato

6. Il personale addetto alla vigilanza che assegnano i posteggi temporanei, rilasciano all'esercente una ricevuta di avvenuto pagamento determinato in ragione della vigente tariffa di occupazione del suolo pubblico e ne annotano la presenza su apposito registro.

#### ART. 15

#### MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE

##### A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.

2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.

3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.

4. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

#### ART. 16

#### CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E

---

## CANONE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE

### DI SUOLO PUBBLICO

1. La concessione del posteggio agli operatori commerciali nel mercato settimanale ha durata annuale, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche così come previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme .

#### ART. 17

### REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio presso il mercato settimanale è revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- revoca dell'autorizzazione commerciale;
- per rinuncia alla concessione del posteggio.
- qualora l'operatore commerciale non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98
- in tutti gli altri casi previsti dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

#### ART. 18

### DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Il mancato utilizzo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.

#### ART. 19

---

#### REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza alcun onere per il Comune.
2. Qualora il comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato.

#### ART. 20

#### SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

#### ART. 21

#### SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione comunale o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro (lire 5.000.000) a 15.493,71 euro (lire 30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689.

3. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

#### Art. 22 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali e regionali in materia ed il Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il 30/09/2005;

- 
3. Le disposizioni relative ai criteri di identificabilità degli esercizi commerciali e sui tesserini di identificazione entreranno a regime in data 01/01/2006